

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SCANDERBEG
ASSOCIAZIONE ALBANESE A PARMA
www.scanderbeg.org

I – Costituzione, denominazione e sede

Articolo 1

- a) È costituita l'associazione denominata "SCANDERBEG" – Associazione albanese a Parma, con sede in Parma, Via Ruggero N. 21/A.
- b) L'associazione promuove la solidarietà, è priva di scopo di lucro, basa la propria attività sull'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri associati.
- c) Conformemente all'articolo 3 della legge n° 226 del 11/08/91, l'associazione chiede la registrazione del presente statuto senza diritti di francobolli e altre tasse.
- d) L'associazione ha una durata di vita illimitata.

II – Scopo e Oggetto Sociale

Articolo 2 - Scopo

Gli scopi dell'associazione sono:

- La promozione di momenti e di spazi di socializzazione per i propri soci e tra l'associazione e le altre realtà associative presenti sul territorio italiano.
- La creazione e lo sviluppo di opportunità di scambio e integrazione socioculturali tra i cittadini albanesi ed il tessuto sociale della comunità locale.
- L'ideazione e la gestione di iniziative di solidarietà, con particolare attenzione ai bisogni della popolazione albanese, che vive nella provincia di Parma, e in costante rapporto di cooperazione e solidarietà con il popolo del paese di origine, l'Albania.

Articolo 3 - Oggetto Sociale

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà dar vita a qualsiasi iniziativa di tipo culturale, di studio, ricerca ed informazione; potrà progettare, organizzare e gestire attività volontarie di sostegno materiale, informativo e culturale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo precedente.

Parteciperà ad iniziative di lotta contro ogni forma di discriminazione e intolleranza, a campagne di sensibilizzazione in tema ambientale e di salvaguardia della natura, stimolerà nei propri associati e nei cittadini del territorio locale, attraverso attività informative, culturali e di solidarietà, lo spirito di reciproca assistenza economica e sociale.

Essa potrà inoltre, nei termini e con i limiti previsti dalla legge 11 Agosto 1991 n° 226 per gli organismi di volontariato, compiere ogni operazione di natura

commerciale, mobiliare, immobiliare o finanziaria che si renda necessaria al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4 – Soci

L'adesione all'Associazione "SCANDERBEG" è libera e volontaria, senza discriminazioni di razza, di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali o sociali.

La domanda di adesione deve essere presentata in forma scritta al consiglio direttivo che delibera al proposito.

In caso di rigetto della domanda, per gli stessi motivi previsti per il caso di esclusione, il consiglio direttivo è tenuto a fornire al diretto interessato motivazione scritta.

L'adesione si rinnova annualmente in forma tacita con il versamento della quota associativa.

La nomina di socio si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza.

L'esclusione può essere deliberata qualora il consiglio direttivo ritenga che il socio non possa o non intenda collaborare al perseguimento dello scopo sociale.

Il socio decade automaticamente e senza bisogno di alcuna dichiarazione per il mancato versamento della quota associativa.

Articolo 5 – Partecipazione

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo dell'assemblea;
- b) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dalla associazione;
- c) di essere eleggibile a cariche direttive;
- d) di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti quantitativi e qualitativi fissati dal consiglio direttivo.

Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dall'associazione ai termini dell'articolo precedente:

a) di pagare annualmente la quota della tessera nella misura e nei termini fissati dal consiglio direttivo;

b) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative sociali;

c) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate, secondo lo statuto, dagli organi dirigenti dell'associazione.

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.

Articolo 6 - Sanzioni

- Le sanzioni contro i membri sono previste per i motivi seguenti:

- a) tre assenze consecutive non giustificate all'assemblea generale
- b) non rispetto delle clausole del presente statuto
- c) sottrazione di fondi dell'associazione

- d) danni gravi all'associazione
- e) attività che sono vietate dalle leggi sull'immigrazione
- Le sanzioni previste sono:
 - a) avvertimento
 - b) sospensione
 - c) esclusione

III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 – Assemblea dei soci

L'organo fondamentale di direzione dell'associazione è l'assemblea generale dei soci, che delibera a maggioranza dei presenti, quando questi rappresentano almeno i due quinti degli associati. Le deliberazioni così assunte sono impegnative per tutti gli organi dell'associazione.

L'assemblea è convocata tramite comunicazione personale scritta dal presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e per programmare le linee dell'attività dell'associazione.

L'assemblea generale degli iscritti, di regola ogni tre anni, elegge un consiglio direttivo con modalità che garantiscano la democraticità delle decisioni ed il rispetto di eventuali minoranze.

Le modifiche dello statuto dovranno essere prese a maggioranza assoluta degli associati. Nell'ipotesi in cui si rendano necessarie tre convocazioni successive, l'assemblea può decidere con quali maggioranze deliberare le modifiche statutarie.

Tutte le decisioni assunte dall'assemblea dovranno essere verbalizzate in un apposito registro conservato a cura del consiglio direttivo, a disposizione di qualsiasi socio.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri dispari, non inferiore a cinque. Le cariche del Consiglio il: Presidente, Vice-presidente, Segretario generale, Segretario alle relazioni esterne, Responsabile dell'organizzazione, Responsabile dell'informazione, Tesoriere, Responsabile eventi sociali, Presidente d'Onore.

Al consiglio direttivo, oltre svolgere il ruolo di consulenza e supporto all'operato del presidente, spettano:

- a) l'elezione tra i suoi membri del presidente, quale primo atto della propria attività;
- b) competenza in materia di quote associative, ammissione ed esclusione dei soci, rimborsi-spese ai soci;
- c) il coordinamento delle attività sociali, secondo le direttive individuate dall'assemblea, in collaborazione col presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei presenti, purché questi rappresentino più della metà dei membri.

Il consiglio può nominare, tra i soci, dei responsabili e dei segretari per le varie attività dell'associazione. I poteri degli stessi saranno stabiliti dal consiglio. L'attività del consiglio nelle proprie sedute può essere regolato da un regolamento interno approvato dal consiglio stesso.

Articolo 9 – Presidente

Il presidente è tendenzialmente il rappresentante legale dell'associazione. Questo rappresenta l'Associazione "Scanderbeg" di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente coordina il lavoro dei componenti del consiglio direttivo. Se il direttivo non nomina un vice presidente, in caso di impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal segretario generale.

Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitati dal presidente con l'accordo della metà dei componenti del consiglio direttivo.

Il presidente, con la collaborazione del consiglio direttivo, controlla cura la tenuta del bilancio e la presentazione dello stesso all'assemblea.

Articolo 10 – Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti, da contributi esterni, da donazioni e lasciti testamentari, da ogni altra forma di entrata che, nel rispetto delle normative vigenti, consenta lo svolgimento dell'attività.

Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività del presente statuto.

Dal bilancio, redatto annualmente ad opera del presidente, dovranno risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Articolo 11- Liquidazione

Nel caso in cui l'associazione, al momento dello scioglimento, estinzione o cessazione, risulti titolare di beni mobili o immobili residui rispetto alla conclusione di ogni rapporto, questi saranno devoluti secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma quarto della legge 11 agosto N° 266.

Alla delibera dell'assemblea si applica quanto disposto per l'ipotesi di modifica statutaria.

Parma, 27 Luglio 2006

Il Presidente
Durim LIKA

